



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 giugno 2018  
(OR. en)

7965/18

---

Fascicolo interistituzionale:  
2018/0092 (NLE)

---

ADD 3

WTO 69  
SERVICES 18  
COASI 86

**ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone

---

## ALLEGATO 2-B

### ELENCO DELLE MERCI DI CUI AGLI ARTICOLI 2.15 E 2.17<sup>1</sup>

Capo	Descrizione delle merci
25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26	Minerali, scorie e ceneri
27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
72	Ghisa, ferro e acciaio
73	Lavori di ferro o acciaio
74	Rame e lavori di rame
75	Nichel e lavori di nichel
76	Alluminio e lavori di alluminio
78	Piombo e lavori di piombo
79	Zinco e lavori di zinco
80	Stagno e lavori di stagno
81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

---

<sup>1</sup> Il presente allegato si basa sul sistema armonizzato, come modificato il 1° gennaio 2017.

## ALLEGATO 2-C

### VEICOLI A MOTORE E LORO PARTI

#### ARTICOLO 1

##### Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si intende per:
  - a) "WP.29" il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che opera per nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
  - b) "accordo del 1958" l'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;
  - c) "accordo del 1998" l'accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore;

- d) "regolamento UN" un regolamento delle Nazioni Unite istituito in conformità dell'accordo del 1958;
- e) "GTR" un regolamento tecnico applicabile a livello mondiale approvato e iscritto nel registro mondiale in conformità dell'accordo del 1998;
- f) "applicazione di un regolamento UN" l'entrata in vigore di un regolamento UN per una delle parti firmatarie in conformità dell'accordo del 1958;
- g) "omologazione" la decisione amministrativa delle autorità competenti di una parte che certifica che un tipo di veicolo, parte o accessorio è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; e
- h) "certificato di omologazione" il documento con cui le autorità competenti certificano ufficialmente che è stata concessa l'omologazione a un tipo di veicolo, parte o accessorio.

2. I regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità sono definiti conformemente ai paragrafi 1 e 3 dell'allegato 1 dell'accordo TBT (accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi).

## ARTICOLO 2

### Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica a tutti i prodotti dei veicoli a motore, loro parti e accessori regolamentati dall'accordo del 1958 o dall'accordo del 1998, esclusi i veicoli a motore, loro parti e accessori utilizzati esclusivamente per l'agricoltura o la silvicoltura, di cui ai capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA ("i prodotti in questione").

## ARTICOLO 3

### Obiettivi

Riconoscendo l'importanza dei veicoli a motore, loro parti e accessori per il commercio, la crescita e l'occupazione, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

- a) promuovere livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e prestazioni antifurto dei veicoli a motore, nonché delle loro parti e dei loro accessori che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore;
- b) facilitare gli scambi tra le parti e l'accesso ai rispettivi mercati mediante la cooperazione regolamentare, nonché l'eliminazione e la prevenzione degli effetti negativi delle misure non tariffarie sul commercio;

- c) rafforzare l'armonizzazione internazionale delle prescrizioni nel contesto del WP.29 e il reciproco riconoscimento delle omologazioni concesse conformemente ai regolamenti UN, senza richiedere ulteriori prove, documentazione, certificazioni o marcature; e
- d) raggiungere la convergenza delle prescrizioni regolamentari delle parti mediante l'applicazione dei regolamenti UN e dei regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale (GTR).

#### ARTICOLO 4

##### Norme internazionali e organismo di normazione

Le parti riconoscono che il WP 29 è l'organismo internazionale di normazione per i prodotti interessati e che i regolamenti UN e GTR costituiscono norme internazionali pertinenti per i prodotti in questione.

#### ARTICOLO 5

##### Applicazione dei regolamenti UN esistenti

1. Ciascuna parte concede l'accesso al proprio mercato ai prodotti cui è stato rilasciato un certificato di omologazione, nel quadro dell'accordo del 1958, a norma dei regolamenti UN di cui all'appendice 2-C-1, e li riconosce come conformi ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità nazionali, nell'area disciplinata del regolamento UN pertinente, senza richiedere ulteriori prove, documentazione, certificazioni o marcature.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela ambientale e promuovere l'armonizzazione dei regolamenti tecnici ai sensi dell'accordo del 1958, le parti si consultano e concordano le date di applicazione dei regolamenti UN indicati all'appendice 2-C-2 entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Se durante tali consultazioni le parti ritengono necessario modificare un regolamento UN al fine di concordare la data di applicazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente allegato.

## ARTICOLO 6

### Modifica dei regolamenti UN esistenti

1. Se una delle parti ritiene necessario modificare un regolamento UN di cui alle appendici 2-C-1 o 2-C-2, essa consulta l'altra parte in merito alla modifica del regolamento UN.
2. Se concordano di modificare il regolamento UN, le parti cooperano al fine di elaborare un progetto di modifica, tenendo conto della situazione del traffico stradale di ciascuna parte, e sottopongono il progetto al WP.29. Le parti cooperano al fine dell'adozione tempestiva del progetto di modifica da parte del WP.29.

3. Se le parti convengono che un regolamento UN modificato di cui all'appendice 2-C-2 non diverge in modo significativo dal progetto di modifica proposto dalle parti, ciascuna parte accetta le omologazioni rilasciate a norma del regolamento UN modificato entro la data indicata in tale regolamento. In caso di disaccordo tra le parti si applicano i diritti e gli obblighi dell'accordo del 1958.

## ARTICOLO 7

### Istituzione di nuovi regolamenti UN

1. Se una parte ritiene necessario istituire un nuovo regolamento UN, essa consulta l'altra parte al fine di garantire la sicurezza e la tutela ambientale e promuovere l'armonizzazione dei regolamenti tecnici.
2. Se le parti concordano di istituire un nuovo regolamento UN esse cooperano al fine di elaborare un progetto comune di regolamento UN da presentare al WP.29. Le parti cooperano al fine dell'adozione tempestiva di tale progetto di regolamento UN da parte del WP.29.

3. Se le parti convengono che il nuovo regolamento UN adottato non diverge in modo significativo dal progetto comune originario di cui al paragrafo 2, ciascuna parte accetta le omologazioni rilasciate a norma del nuovo regolamento UN a partire dalla data indicata in tale regolamento e lo inseriscono nell'elenco di cui all'appendice 2-C-1. In caso di disaccordo tra le parti si applicano i diritti e gli obblighi dell'accordo del 1958.

## ARTICOLO 8

### Cessazione dell'applicazione dei regolamenti UN

1. Se, in circostanze eccezionali una parte intende cessare di applicare uno dei regolamenti UN di cui alle appendici 2-C-1 o 2-C-2, tale parte notifica le sue intenzioni all'altra parte. Tale notifica è effettuata un anno prima della data di cessazione dell'applicazione del regolamento UN.
2. Prima di cessare di applicare un regolamento UN, la parte avvia un dialogo con l'altra parte per esaminare le misure o azioni alternative disponibili nel quadro dell'accordo del 1958.
3. Dopo aver esposto i suoi motivi, debitamente giustificati, la parte può decidere di cessare di applicare un regolamento UN conformemente all'accordo del 1958.

## ARTICOLO 9

### Aggiornamento delle appendici

1. In base alla valutazione del gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti, istituito a norma dell'articolo 22.4, paragrafo 1, le parti modificano le appendici 2-C-1 o 2-C-2 mediante decisione del comitato misto conformemente al paragrafo 3 e al paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 23.2, in modo da tenere conto delle modifiche approvate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente allegato, al fine di includere nuovo regolamento UN a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del presente allegato o sopprimere dall'elenco un regolamento UN la cui applicazione è cessata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente allegato.
2. Le date concordate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato sono incluse nell'appendice 2-C-2. Qualora sia applicato un regolamento UN di cui all'appendice 2-C-2, esso è trasferito all'appendice 2-C-1.
3. Qualora nell'ambito delle consultazioni non sia possibile raggiungere un accordo sulla modifica specifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 6 del presente allegato, le parti possono modificare la data di applicazione di tale regolamento UN o concordarne la soppressione dall'appendice 2-C-2.

## ARTICOLO 10

### Omologazione globale internazionale del tipo di veicolo

1. Ciascuna parte applica il regolamento UN n. 0 e accetta i prodotti dell'altra parte a norma dell'accordo del 1958 per i quali è stata rilasciata un'omologazione globale internazionale del tipo di veicolo che attesta la conformità a tutti i regolamenti tecnici nazionali e alle procedure di valutazione della conformità nei settori contemplati dall'omologazione globale internazionale del tipo di veicolo, senza richiedere ulteriori prove, documentazione, certificazioni o marcature.
2. Le parti convengono di cooperare per attuare il regolamento UN n. 0 in modo da facilitarne l'uso a livello mondiale e per estendere a ulteriori categorie di veicoli l'ambito di applicazione del regolamento UN n. 0.

## ARTICOLO 11

### Modifica degli esistenti regolamenti tecnici nazionali

1. Le parti si astengono dal modificare gli esistenti regolamenti tecnici nazionali in un modo che li rende più restrittivi per gli scambi commerciali di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo per l'importazione e la messa in servizio sul proprio mercato interno di prodotti omologati ai sensi dei regolamenti UN.

2. Riconoscendo l'importanza delle iniziative internazionali di armonizzazione dei regolamenti tecnici mediante i regolamenti UN, le parti valutano positivamente la maggiore convergenza con i regolamenti UN esistenti quando modificano un regolamento tecnico nazionale esistente al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela ambientale.

## ARTICOLO 12

### Introduzione di regolamenti tecnici nazionali

1. Le parti non introducono nuovi regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità nazionali che possano impedire o aumentare gli oneri per l'importazione e la messa in servizio sul proprio mercato interno di prodotti omologati ai sensi dei regolamenti UN applicati da entrambe le parti, per i settori disciplinati da tali regolamenti UN, purché tali regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità nazionali non siano esplicitamente previsti da tali regolamenti UN.

2. Ad eccezione dei casi in cui le parti si sono conformate alle disposizioni degli articoli 6 e 7 del presente allegato, se una parte intende elaborare o modificare un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale in settori non contemplati dagli attuali regolamenti UN, le autorità di regolamentazione della parte:
- a) informano le autorità di regolamentazione dell'altra parte dell'obiettivo normativo e pianificano e comunicano in una fase precoce l'eventuale motivazione normativa o valutazione d'impatto riguardante il previsto regolamento tecnico nazionale o la procedura di valutazione della conformità nazionale;
  - b) valutano la possibilità di mettere a punto e adottare un nuovo regolamento UN o di modificare un regolamento UN esistente nel settore in cui la parte intende introdurre un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale; e
  - c) se la parte decide di introdurre un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale in un settore non contemplato da un regolamento UN, informano il copresidente del gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti dell'altra parte.

## ARTICOLO 13

### Procedura di consultazione

1. Se una parte decide di introdurre o modificare un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale ai sensi del presente accordo, l'altra parte può chiedere consultazioni con la parte, che accetta tali consultazioni senza indugio. Nel corso di tali consultazioni le parti cooperano per giungere ad una soluzione in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi bilaterali. Nei casi in cui la parte richieda un'azione immediata, detta parte può adottare il regolamento tecnico nazionale o la procedura di valutazione della conformità nazionale prima del completamento di tali consultazioni. Tale parte comunica e motiva l'urgenza e i rischi imminenti per la sicurezza o per l'ambiente.
2. Se le parti non giungono a una soluzione, la parte di cui al paragrafo 1 può adottare il regolamento tecnico nazionale o la procedura di valutazione della conformità nazionale, e l'altra parte può avviare un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 21, conformemente all'articolo 19 del presente allegato, qualora ritenga che tale regolamento tecnico nazionale o procedura di valutazione della conformità nazionale possa incidere negativamente sugli scambi tra le parti.
3. La decisione dell'altra parte di invocare o no le consultazioni di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto dell'altra parte di ricorrere al procedimento di risoluzione delle controversie di cui al capo 21, conformemente all'articolo 19 del presente allegato, per quanto riguarda i nuovi o modificati regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità nazionali adottati dalla parte di cui al paragrafo 1.

## ARTICOLO 14

### Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

Nessuna delle parti impedisce o ritarda indebitamente l'immissione sul suo mercato di un prodotto per il fatto che tale prodotto incorpora una nuova tecnologia o caratteristica che non è ancora stata regolamentata, purché non vi siano rischi debitamente motivati per la salute delle persone, per la sicurezza o per l'ambiente. Ciascuna parte applica le disposizioni pertinenti dell'accordo del 1958 relative alle nuove tecnologie.

## ARTICOLO 15

### Clausola di eccezione normativa

1. In caso di rischi urgenti e gravi per la sicurezza, la salute pubblica o l'ambiente, una parte può negare l'autorizzazione all'immissione sul suo mercato o chiedere il ritiro dal suo mercato di un prodotto che è conforme ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità di cui al presente allegato. Tale rifiuto o prescrizione non costituisce una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prodotti dell'altra parte ovvero una restrizione dissimulata degli scambi.

2. Il rifiuto di una parte o la prescrizione di cui al paragrafo 1 è soggetto alla notifica all'altra parte e al produttore o all'importatore prima della sua entrata in vigore. La notifica è corredata di una spiegazione obiettiva, motivata e dettagliata dei rischi e delle misure, nonché delle pertinenti prove scientifiche e tecniche. La parte di cui al paragrafo 1 si adopera per risolvere la situazione mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 4 dell'accordo del 1958.

## ARTICOLO 16

### Misure di regolamentazione che limitano gli scambi

Ciascuna delle parti si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi in termini di accesso al mercato derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante l'introduzione di altre misure di regolamentazione specifiche per il settore oggetto del presente allegato. Ciò lascia impregiudicato il diritto di adottare misure di regolamentazione necessarie per motivi di sicurezza, protezione dell'ambiente o della salute pubblica e prevenzione di pratiche ingannevoli, purché tali misure siano basate su informazioni tecniche o scientifiche comprovate e che la cooperazione di cui al presente allegato sia stata intrapresa in buona fede.

## ARTICOLO 17

### Cooperazione congiunta

1. Per facilitare ulteriormente gli scambi commerciali di veicoli a motore, loro parti e accessori e per affrontare i problemi di accesso al mercato ancor prima che emergano, garantendo al contempo la sicurezza e la protezione ambientale, le parti convengono di collaborare su qualsiasi questione riguardante i prodotti contemplati.
2. Ciascuna parte è tenuta a rispondere alle domande e alle osservazioni scritte e debitamente motivate dell'altra parte in merito a tutti gli aspetti concernenti i prodotti contemplati. La risposta è data per iscritto, in modo tempestivo ed entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di tali domande o osservazioni.
3. A seguito degli scambi di cui al paragrafo 2, le parti cooperano per affrontare e chiarire tempestivamente eventuali questioni restanti per quanto riguarda i prodotti contemplati e, se del caso, giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

## ARTICOLO 18

### Salvaguardia

1. Nei 10 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna delle parti si riserva il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi equivalenti qualora l'altra parte<sup>1</sup>:
  - a) non applichi o cessi di applicare un regolamento UN, come specificato all'appendice 2-C-1; oppure
  - b) introduca una misura di regolamentazione, oppure ne modifichi qualsiasi altra, che annulla o pregiudica i benefici derivanti dall'applicazione di un regolamento UN, come specificato all'appendice 2-C-1.
2. Le sospensioni a norma del paragrafo 1 rimangono applicabili solo finché non venga adottata una decisione conformemente alla procedura accelerata di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 19 del presente allegato o non sia raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile, se anteriore, anche mediante consultazioni a norma dell'articolo 19, lettera b), del presente allegato.

---

<sup>1</sup> Il livello di sospensione delle concessioni o altri obblighi non supera il livello dell'importo degli scambi commerciali bilaterali tra le parti dei prodotti contemplati dal regolamento UN di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo.

## ARTICOLO 19

### Procedura accelerata di risoluzione delle controversie

Il capo 21 si applica al presente allegato con le seguenti modifiche:

- a) le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente allegato sono considerate questioni urgenti;
- b) il periodo per le consultazioni di cui all'articolo 21.5, paragrafo 4, è ridotto da 45 a 15 giorni;
- c) il periodo per la presentazione della relazione interinale del comitato di cui all'articolo 21.18, paragrafo 1, è ridotto da 120 a 60 giorni dalla data di istituzione del comitato;
- d) il periodo per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 21.19 è ridotto da 30 a 15 giorni dalla data di presentazione della relazione interinale;
- e) il seguente paragrafo si ritiene aggiunto all'articolo 21.20: "Il periodo di tempo ragionevole non supera, di norma, 90 giorni e in ogni modo non può essere superiore a 150 giorni a decorrere dalla data di presentazione della relazione finale nei casi in cui la misura adottata dalla parte convenuta non richieda un'azione legislativa per ristabilire la conformità della parte in questione."; e

- f) i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21.22 sono sostituiti dai seguenti: "Se la parte attrice decide di non presentare richieste a norma del paragrafo 1 oppure se una richiesta è stata presentata e non è stato raggiunto un accordo soddisfacente di compensazione o di qualsiasi altro tipo entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, la parte attrice ha la facoltà, previa notifica alla parte convenuta, di sospendere qualsiasi obbligo, compresa la riduzione o la soppressione dei dazi doganali per i prodotti contemplati. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi. La parte attrice ha il diritto di applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte della parte convenuta."

## ARTICOLO 20

### Gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti

1. Il gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti, istituito a norma dell'articolo 22.4, paragrafo 1, è responsabile dell'attuazione e del funzionamento efficace del presente allegato.
2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti:
  - a) discutere qualsiasi questione inerente al presente allegato, su richiesta di una parte;

- b) valutare la necessità di modificare le appendici 2-C-1 e 2-C-2, conformemente agli articoli da 5 a 9 del presente allegato;
  - c) cooperare conformemente al presente allegato;
  - d) effettuare consultazioni conformemente all'articolo 13 del presente allegato;
  - e) istituire gruppi di lavoro ad hoc su richiesta di una delle parti al fine affrontare una questione sollevata da una delle parti; e
  - f) svolgere altre funzioni delegate dal comitato misto conformemente all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
3. In deroga al paragrafo 3, lettere a) e c), dell'articolo 22.4, il gruppo di lavoro si riunisce su richiesta di una parte in luoghi definiti di comune accordo.

APPENDICE 2-C-1

REGOLAMENTI UN APPLICATI DA ENTRAMBE LE PARTI

Regolamento n.	Titolo
3	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi
4	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione dei dispositivi d'illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
6	Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione degli indicatori di direzione destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi
7	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto e delle luci di ingombro destinate ai veicoli a motore (motocicli esclusi) e ai loro rimorchi-
10	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica
11	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte
12	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto
13	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura

Regolamento n.	Titolo
13-H	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura
14	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e i posti a sedere i-Size-
16	<p>Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:</p> <p>I. cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli occupanti dei veicoli a motore</p> <p>II. veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalino delle cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX e sistemi di ritenuta per bambini i-Size</p>
17	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta
19	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore
21	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente alle loro finiture interne
23	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
25	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli
26	Disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne

Regolamento n.	Titolo
27	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei triangoli di segnalazione
28	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici
30	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi
34	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio
37	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
38	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
39	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e la sua installazione
41	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche
43	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrate di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli
44	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore ("sistemi di ritenuta per bambini")

Regolamento n.	Titolo
45	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei tergifari a motore e dei veicoli a motore in relazione ai tergifari
46	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all'installazione di tali dispositivi
48	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
50	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli appartenenti alla categoria L
51	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore
54	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi
58	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di Protezione Antincastro Posteriore (RUPD) II. Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato III. Veicoli, riguardo alla Protezione Antincastro Posteriore (RUP)
60	Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati dal conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento n.	Titolo
62	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli a motore con manubrio in relazione alla loro protezione dall'uso non autorizzato
64	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un'unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura
66	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri rispetto alla resistenza meccanica della loro struttura di sostegno
70	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli pesanti e lunghi
75	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici destinati ai veicoli di categoria L
77	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore
78	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 per quanto riguarda la frenatura
79	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda lo sterzo
80	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri nonché di tale tipo di veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi

Regolamento n.	Titolo
81	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli specchi retrovisori dei veicoli a motore a due ruote, con o senza sidecar, per quanto riguarda il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio
87	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli
91	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
93	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) II. Veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un FUPD di tipo omologato III. Veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore (FUP)
94	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale
95	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale
98	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore
99	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sorgenti luminose a scarica in gas destinate a essere usate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore

Regolamento n.	Titolo
100	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
104	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei contrassegni retroriflettenti dei veicoli delle categorie M, N e O
110	<p>Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:</p> <p>I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione</p> <p>II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione</p>
112	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli di diodi a emissione luminosa (LED)
113	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci e sono muniti di lampade a incandescenza, sorgenti luminose a scarica di gas oppure moduli LED
116	Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato
117	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento
119	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di svolta dei veicoli a motore

Regolamento n.	Titolo
121	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori
123	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sistemi d'illuminazione anteriori auto-orientanti (fari adattativi — AFS) per autoveicoli
125	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il campo di visibilità anteriore del conducente
127	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni
128	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e i loro rimorchi
129	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore
130	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)
131	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)

Regolamento n.	Titolo
134	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Per il Giappone, nella misura in cui i container sono contrassegnati in conformità dell'articolo 46 della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione (legge n. 204 del 1951) del Giappone, le condizioni per omologare un tipo di veicolo che è stato omologato da un'autorità di omologazione dell'Unione europea conformemente al regolamento UN n. 134 sono le seguenti:

- a) al momento della presentazione della domanda ai sensi della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione del Giappone, il produttore o il suo rappresentante legale in Giappone dichiara quanto segue:
  - i) il materiale dei contenitori è equivalente a SUS F 316L di cui al JIS (norma industriale giapponese) G 3214; ai fini del presente comma, la conformità alla norma DIN1.4435 rispetto alla data di entrata in vigore del presente accordo è considerata come conformità di tale prescrizione;
  - ii) "l'equivalente nichel" (% in massa) è superiore a 28,5; ai fini del presente comma, "equivalente nichel" (% in massa) è definito come segue: "12,6[C]+0,35[Si]+1,05[Mn]+[Ni]+0,65[Cr]+0,98[Mo]" ed è dimostrato mediante Material Mill Sheet; e
  - iii) il risultato della prova di "strizione" è superiore al 75%; se il risultato della prova è compreso tra il 72% e il 75%, la domanda è esaminata tenendo conto dell'"equivalente nichel"; e
- b) i veicoli individuali sono soggetti a un'ispezione periodica ogni 2 anni dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno a norma degli articoli 49 e 49-4 della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione del Giappone e l'impianto è rimosso dopo 15 anni dalla data di produzione.

La presente nota cessa di avere effetto nel momento in cui entrambe le parti avranno completato i lavori nella fase 2 del *Global technical regulation* – GTR n. 13 sui veicoli alimentati a idrogeno e a pile e avranno applicato il corrispondente regolamento UN in forza dell'accordo del 1958.

Regolamento n.	Titolo
135	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le prestazioni in caso di impatto laterale contro un palo (PSI)
136	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
137	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture in caso di collisione frontale, con particolare enfasi sul sistema di ritenuta
138	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità
139	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il sistema di assistenza alla frenata (BAS)
140	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il controllo elettronico della stabilità (ESC)
141	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)
142	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne il montaggio degli pneumatici

APPENDICE 2-C-2

REGOLAMENTI UN APPLICATI DA UNA DELLE PARTI  
E NON ANCORA CONSIDERATI DALL'ALTRA

Regolamento n.	Titolo	Data di applicazione dell'altra parte <sup>1</sup>
53	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L 3 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	
73	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD) II. Dispositivi di protezione laterale (LPD) III. Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento	
85	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici	
126	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d'origine dei veicoli	

---

<sup>1</sup> Date da concordare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato.

## ALLEGATO 2-D

### AGEVOLAZIONE DELLE ESPORTAZIONI DI SHOCHU

Lo shochu a distillazione singola, di cui all'articolo 3, paragrafo 10, della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), prodotto in alambicco e imbottigliato in Giappone, è autorizzato ad essere immesso sul mercato dell'Unione europea in bottiglie tradizionali della capacità di quattro *go*<sup>1</sup> (合) o uno *sho*<sup>2</sup> (升), a condizione che siano rispettate le altre prescrizioni giuridiche applicabili dell'Unione europea.

---

---

<sup>1</sup> Un *go* (合) è equivalente a 180 ml.

<sup>2</sup> Uno *sho* (升) è equivalente a 1 800 ml.

## ALLEGATO 2-E

### AGEVOLAZIONE DELL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

#### PARTE 1

Unione europea

#### SEZIONE A

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea  
di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a)

Le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicate nell'Unione europea di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono stabilite nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo, conformemente agli articoli 75, 78, 80, 81, 83 e 91, alla parte II dell'allegato VII, e alle parti I e II dell'allegato VIII di tale regolamento, purché relative ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2; e

- il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), purché relative ai prodotti nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2.

## SEZIONE B

Pratiche enologiche per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 2, lettera b)

Le pratiche enologiche nell'Unione europea per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 2, lettera b), comprendono quanto segue:

- alginato di calcio;
- zuccheri e melassi caramellati;
- acido L (+) tartarico;
- lisozima;
- cellulosa microcristallina;
- pezzi di legno di quercia;

- perlite;
- alginato di potassio;
- bisolfito di potassio = idrogeno solfito di potassio;
- proteina di patate; e
- estratti proteici di lieviti.

## SEZIONE C

Pratiche enologiche per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 2

Le pratiche enologiche nell'Unione europea per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 2, comprendono quanto segue:

- bisolfito di ammonio;
- carbonato di calcio + sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico;
- chitina-glucano derivata da *Aspergillus*;
- dimetildicarbonato (DMDC);
- acido metatartarico;

- tartrato neutro di potassio;
- sale neutro di potassio dell'acido DL-tartarico; e
- copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (PVI/PVP).

## SEZIONE D

Pratiche enologiche per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 2

Le pratiche enologiche nell'Unione europea per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 2, comprendono quanto segue:

- argo;
- fitato di calcio;
- tartrato di calcio;
- solfato di rame;
- caolino (silicato di alluminio);
- attivatori della fermentazione malolattica;
- bicarbonato di potassio = idrogenocarbonato di potassio = carbonato acido di potassio;

- caseinato di potassio; e
- ferrocianuro di potassio.

## PARTE 2

### Giappone

#### SEZIONE A

##### Disposizioni legislative e regolamentari del Giappone di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a)

Le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicate in Giappone di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono stabilite nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 13, e articolo 43, paragrafi 2 e 9 della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;
- articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 50, paragrafo 15, dell'ordinanza governativa sull'applicazione della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (ordinanza governativa n. 97 del 1962), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;

- articolo 13, paragrafi 8.2 e 8.3, del regolamento sull'applicazione della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (ordinanza ministeriale del ministero delle Finanze n. 26 del 1962), purché relativo a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;
- paragrafi 3, 5, 7 e 15 delle "disposizioni generali", nonché i paragrafi da 1 a 4, 6, 7, 9 e 11 delle "definizioni di vino da frutta e di vino da frutta dolce" di cui alla parte II, articolo 3, e alla parte VIII, capo 1, articolo 86-6, paragrafo 3.6, della notifica e interpretazione della legge sulla tassazione delle bevande alcoliche e altre leggi e ordini relativi all'amministrazione delle bevande alcoliche, ecc. (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate del 1999), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capitolo 2;
- avviso sulla determinazione delle bevande alcoliche cui possono essere aggiunti materiali per la conservazione degli alcolici (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate n. 5 del 1997), purché relativa a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;
- avviso sul trattamento dei "materiali che possono essere aggiunti alle bevande alcoliche ai fini della conservazione" (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate del 1997), purché relativa a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2; e
- paragrafo 1.3 e la tabella dell'allegato dell'avviso che istituisce gli standard di etichettatura per il processo di produzione e per la qualità del vino, ecc. (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate n. 18 del 2015), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2.

## SEZIONE B

### Pratiche enologiche per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera b)

Le pratiche enologiche in Giappone per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera b), comprendono quanto segue:

a) Arricchimento

È possibile applicare l'arricchimento mediante saccarosio, glucosio e fruttosio (qui di seguito "saccaridi"), ad eccezione dei casi in cui il peso<sup>1</sup> dei saccaridi usati per l'arricchimento supera il peso dei saccaridi che il mosto di uve originario contiene<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il peso dei saccaridi utilizzati per l'arricchimento è espresso come saccaridi invertiti: peso dei saccaridi invertiti = peso del glucosio + peso del fruttosio + peso del saccarosio × 1,05.

<sup>2</sup> Ai fini del capo 2, sezione C, l'arricchimento e l'acidificazione non sono applicati allo stesso prodotto conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione C, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

b) Acidificazione e disacidificazione

L'acidificazione o la disacidificazione possono essere applicate, eccetto nei casi in cui tale prassi non sia conforme alla sezione 3.3, lettera a), della norma generale per gli additivi alimentari del Codex alimentarius<sup>1</sup>.

c) Varietà di uva

Uve da qualsiasi varietà, comprese quelle diverse dalla *vitis vinifera*, possono essere utilizzate per la produzione di vino giapponese, purché tali uve siano state raccolte in Giappone.

d) Limiti del titolo alcolometrico, acidità totale e acidità volatile

Il limite inferiore per il titolo alcolometrico è pari all'1% (in volume) come titolo alcolometrico effettivo. Il limite superiore per il titolo alcolometrico è inferiore al 15% (in volume) come titolo alcolometrico effettivo. Esso può tuttavia arrivare fino ad un valore inferiore al 20% (in volume) come titolo alcolometrico effettivo per i vini giapponesi prodotti senza alcun arricchimento. Nessuna limitazione è imposta per quanto concerne l'acidità totale e l'acidità volatile.

---

<sup>1</sup> Ai fini del capo 2, sezione C, l'acidificazione e la disacidificazione non sono applicate allo stesso prodotto conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione C, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

e) Procedura di finalizzazione del prodotto

- i) Brandy<sup>1</sup>, edulcoranti (sotto forma di saccaridi, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato le cui uve siano state raccolte in Giappone) o vino giapponese possono essere aggiunti al vino giapponese, dopo la fermentazione, soltanto se il vino giapponese è stato fermentato nel contenitore destinato al trasporto marittimo diretto (senza cambiare di contenitore). Il peso<sup>2</sup> dei saccaridi aggiunti è pari o inferiore al 10% del peso totale del vino giapponese dopo l'aggiunta del brandy, degli edulcoranti o del vino giapponese di cui sopra.
- ii) Gli edulcoranti sotto forma di mosto di uva o di mosto di uva concentrato, le cui uve siano state raccolte in Giappone, possono essere aggiunti al vino giapponese, dopo la fermentazione, soltanto se il peso dei saccaridi in termini di edulcoranti aggiunti sotto forma di mosto di uva o di mosto di uva concentrato non è superiore al 10% del peso totale del vino giapponese dopo l'aggiunta dei suddetti edulcoranti.

---

<sup>1</sup> Il brandy utilizzato per finalizzare il prodotto di cui al capo 2, sezione C, del presente accordo è prodotto con uve, compresi vinaccia e mosto di uva concentrato, e contiene solo le sostanze autorizzate di cui all'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione.

<sup>2</sup> Il peso dei saccaridi aggiunti è espresso come saccaridi invertiti: peso dei saccaridi invertiti = peso del glucosio + peso del fruttosio + peso del saccarosio × 1,05.

- iii) Gli edulcoranti sotto forma di saccaridi possono essere aggiunti al vino giapponese, dopo la fermentazione, soltanto se il peso<sup>1</sup> dei saccaridi aggiunti non supera il 10 per cento del peso totale del vino giapponese dopo l'aggiunta dei saccaridi.

## SEZIONE C

Pratiche enologiche per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 1

Le pratiche enologiche in Giappone per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 1, comprendono quanto segue:

- tannino di cachi (persimmon);
- cellulosa microcristallina;
- acido fitico;
- ascorbato di sodio; e
- caseinato di sodio.

---

<sup>1</sup> Il peso dei saccaridi aggiunti è espresso come saccaridi invertiti: peso dei saccaridi invertiti = peso del glucosio + peso del fruttosio + peso del saccarosio × 1,05.

## SEZIONE D

### Pratiche enologiche per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 1

Le pratiche enologiche in Giappone per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 1, comprendono quanto segue:

- fosfato acido di calcio (di-idrogenofosfato di calcio);
- fosfato acido di potassio (idrogenofosfato dipotassico e di-idrogenofosfato di potassio);
- argilla acida attivata;
- agar-agar;
- ammoniaca;
- fosfato di ammonio (di-idrogenofosfato di ammonio);
- cloruro di calcio;
- carragenina;
- collagene;

- acido eritorbico;
- cloruro di magnesio;
- solfato di magnesio;
- acido fosforico;
- carbonato di potassio;
- alginato di sodio;
- bicarbonato di sodio;
- carbonato di sodio;
- cloruro di sodio (sale);
- eritorbato di sodio; e
- farina di frumento (grano).

## ALLEGATO 3-A

### NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

#### Nota 1

##### Principi generali

1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c).
2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B, le regole di origine per i prodotti ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 3.2 riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore massimo dei materiali non originari, un contenuto minimo di valore regionale o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3-B.
3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso dell'imballaggio.
4. Il presente allegato, l'allegato 3-B e l'allegato 3-E si basano sul sistema armonizzato, come modificato il 1° gennaio 2017.

## Nota 2

### Struttura dell'allegato 3-B

1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capi sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3-B.
3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è originario se soddisfa una delle alternative. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, il prodotto è originario solo se soddisfa tutte le prescrizioni.
4. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B si intende per:
  - a) "capo" le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
  - b) "voce" le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
  - c) "sezione" una sezione del sistema armonizzato; e
  - d) "sottovoce" le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.

5. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le seguenti abbreviazioni<sup>1</sup>:

"CC" la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capo del prodotto oppure la riclassificazione nel capo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altro capo; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre (cioè un cambiamento di capo) del sistema armonizzato.

"CTH" la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto oppure la riclassificazione nel capo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra voce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre (cioè un cambiamento di voce) del sistema armonizzato.

"CTSH" la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto oppure la riclassificazione nel capo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra sottovoce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre (cioè un cambiamento di sottovoce) del sistema armonizzato.

---

<sup>1</sup> Si precisa che se una modifica della classificazione tariffaria a livello di capi, voce o sottovoce prevede un'eccezione, nessuno dei materiali non originari di tali capi, voci o sottovoci può essere utilizzato individualmente o insieme ad altri.

## Nota 3

### Applicazione dell'allegato 3-B

1. L'articolo 3.2, paragrafo 3, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella produzione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove sono utilizzati tali prodotti.
2. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non può essere utilizzato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non può superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano al materiale non originario classificato altrove nel sistema armonizzato.
3. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non possono soddisfare la prescrizione a causa della loro natura intrinseca.

## Nota 4

### Calcolo del valore massimo dei materiali non originari e del contenuto di valore regionale minimo

#### Definizioni:

1. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto:
  - a) per "valore doganale" si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;
  - b) per "EXW" si intende:
    - i) il prezzo franco fabbrica del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione di un prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto; o

- ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione di un prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice, che:
  - A) comprendono le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto; e
  - B) escludono le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto;
  
- c) per "FOB" si intende:
  - i) il prezzo franco a bordo del prodotto pagato o da pagare al produttore indipendentemente dalla modalità di trasporto, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti per la produzione di un prodotto e il suo trasporto al porto di esportazione nel territorio della parte, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto; o

- ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione di un prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice e le spese di trasporto al porto di esportazione nel territorio della parte, che:
  - A) comprendono le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto, i costi del trasporto e dell'assicurazione; e
  - B) escludono eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto;
- d) per "MaxNOM" si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale;
- e) per "RVC" si intende il contenuto di valore regionale minimo di un prodotto, espresso in percentuale; e

- f) per "VNM" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il prezzo pagato non è noto o non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti.

2. Per il calcolo di MaxNOM e RVC, si applicano le formule seguenti:

$$\text{MaxNOM}(\%) = \frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} \times 100$$

$$\text{RVC}(\%) = \frac{\text{FOB} - \text{VNM}}{\text{FOB}} \times 100$$

## Nota 5

### Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3-B

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto:

- a) per "procedimenti biotecnologici" si intende:
  - i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi, ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e
  - ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;
  
- b) per "modifica della dimensione delle particelle" si intende la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

- c) per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, ad eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:
- i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
  - ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o
  - iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;
- d) per "distillazione" si intende:
- i) la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione; in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio può includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante;  
e
  - ii) distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da classificare come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;

- e) per "separazione di isomeri" si intende l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;
- f) per "miscelatura e mescolatura" si intende la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, ad eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;
- g) per "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard) si intende la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore; e
- h) per "depurazione" si intende un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80% del tenore di impurità.

#### Nota 6

#### Definizioni dei termini usati nella sezione XI dell'allegato 3-B

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto:

- a) per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;

- b) per "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali. Il loro uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate; le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;
- c) per "stampa" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico; e
- d) per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50% dell'EXW o il 45% del FOB del prodotto.

## Nota 7

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:
  - a) seta;
  - b) lana;
  - c) peli grossolani;
  - d) peli fini;
  - e) crini;
  - f) cotone;
  - g) carta e materiali per la fabbricazione della carta;
  - h) lino;
  - i) canapa;
  - j) iuta e altre fibre tessili liberiane;
  - k) sisal e altre fibre tessili del genere Agave;

- l) cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- m) filamenti sintetici;
- n) filamenti artificiali;
- o) filamenti conduttori elettrici;
- p) fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- q) fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- r) fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- s) fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- t) fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- u) fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- v) fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

- w) fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- x) altre fibre sintetiche in fiocco;
- y) fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- z) altre fibre artificiali in fiocco;
- aa) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- bb) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- cc) prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- dd) altri prodotti della voce 56.05;
- ee) fibre di vetro; e
- ff) fibre metalliche.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B, le condizioni indicate nella colonna 2 non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:
  - a) il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e
  - b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Ad esempio:

Per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07, filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 e materiali diversi dai materiali tessili di base non originari, filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B, o filati sintetici non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B, o una combinazione di entrambi; tali materiali possono essere utilizzati, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso di tutti i materiali tessili di base.

3. In deroga alla nota 7.2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza massima corrisponde al 20%. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10%.

4. In deroga alla nota 7.2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza massima corrisponde al 30%. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10%.
5. Per un prodotto delle voci da 51.06 a 51.10 e delle voci da 52.04 a 52.07, possono essere utilizzate fibre sintetiche non originarie nella filatura di fibre naturali, purché il loro peso totale non superi il 40% del peso del prodotto.

#### Nota 8

##### Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B, possono essere utilizzati materiali tessili non originari (ad eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% dell'EXW o del FOB del prodotto.

2. I materiali non originari che non sono classificati nei capi da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili di cui ai capi da 61 a 63.

Ad esempio:

Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capi da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

3. Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capi da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari.

ALLEGATO 3-B

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE I	ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Capo 1	Animali vivi
01.01-01.06	Tutti gli animali del capo 1 sono interamente ottenuti.
Capo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01-02.10	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 1 o 2 sono interamente ottenuti.
Capo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
- Tonno rosso dell'Atlantico ( <i>Thunnus thynnus</i> )	Tutto il tonno rosso dell'Atlantico ( <i>Thunnus thynnus</i> ) è interamente ottenuto; o produzione di tonno rosso dell'Atlantico ( <i>Thunnus thynnus</i> ) mediante maricoltura in gabbie per un periodo di almeno 3 mesi di ingrasso/allevamento nel territorio di una parte. La durata dell'ingrasso o dell'allevamento è stabilita in base alla data dell'operazione di ingabbiamento e la data di raccolta è registrata nel documento di cattura elettronico per il tonno rosso (eBCD) della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Tutti i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti.
Capo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04.01-04.10	Produzione in cui tutti i materiali del capo 4 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.01-05.11	CTH
SEZIONE II	Prodotti vegetali
Capo 6	Alberi e altre piante vivi; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale
06.01-06.04	Produzione in cui tutti i materiali del capo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
07.01-07.14	Produzione in cui tutti i materiali del capo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni
08.01-08.14	Produzione in cui tutti i materiali del capo 8 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capo 9	Caffè, tè, mate e spezie
09.01	CTSH; o Mescolatura

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
0902.10-0902.20	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle sottovoci 0902.10 o 0902.20 sono interamente ottenuti.
0902.30-0903.00	CTSH; o Mescolatura
09.04-09.10	CTSH; o Mescolatura, frantumazione o macinazione.
Capo 10	Cereali
10.01-10.08	Produzione in cui tutti i materiali del capo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
11.01-11.09	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 10 e 11, delle voci 07.01, 07.13, 07.14 e 23.03, della sottovoce 0710.10 e le patate secche della sottovoce 0712.90 sono interamente ottenuti.
Capo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
12.01	CTH
12.02-12.14	CTH, esclusa la voce 12.01.
Capo 13	Gomme; resine ed altri succhi ed estratti vegetali
1301.20-1302.19	CTH
1302.20	CTSH; tuttavia possono essere utilizzate sostanze pectiche non originarie
1302.31	CTH

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
1302.32	CTSH; tuttavia possono essere utilizzati mucillagini e ispessenti non originari derivati da carrube.
1302.39	CTH
Capo 14	Materie da intreccio di origine vegetale; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
14.01-14.04	Produzione in cui tutti i materiali del capo 14 utilizzati sono interamente ottenuti.
SEZIONE III	GRASSI E OLI ANIMALI E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERIE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Capo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15.01-15.06	CTH
15.07	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle voci 12.01 e 15.07 sono interamente ottenuti.
15.08	CTH
15.09-15.10	Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.
15.11-15.13	CTH
15.14	
- Olio di ravizzone o di colza e sue frazioni	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle voci 12.05 e 15.14 sono interamente ottenuti.
Olio di senap e sue frazioni	CTH

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
15.15	
- Olio di pula di riso e sue frazioni	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle voci 10.06 e 15.15 sono interamente ottenuti.
- Altri	CTH
1516.10-1517.10	CTH
1517.90	
- Oli vegetali composti non ulteriormente trasformati	CC
- Altri	CTH
15.18-15.22	CTH
SEZIONE IV	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
Capo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
16.01-16.02	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 2, 3 e 16 e della voce 10.06 sono interamente ottenuti.
16.03	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 2, 3 e 16 sono interamente ottenuti.
16.04-16.05	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 2, 3 e 16 e della voce 10.06 sono interamente ottenuti.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	CTH
17.02	CTH, a condizione che: - il peso dei materiali non originari della voce 04.04 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto; - il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20% del peso del prodotto;
17.03	CTH
17.04	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40% del peso del prodotto;
Capo 18	Cacao e sue preparazioni
18.01-18.05	CTH
18.06	CTH, a condizione che: - il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30% del peso del prodotto.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
19.01	<p>CC, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto;</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.01, 10.03, 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto; e</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20% del peso del prodotto.</li> </ul>
19.02	<p>CC, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il peso totale dei materiali non originari dei capi 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto;</li> <li>- il peso dei materiali non originari della voce 10.01 utilizzati non superi il 90% del peso del prodotto; e</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto;</li> </ul>
19.03	CC, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto;

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
19.04	CC, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto;</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.01, 10.03, 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto; e</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30% del peso del prodotto.</li> </ul>
19.05	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto;</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.03, 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto; e</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30% del peso del prodotto.</li> </ul>
Capo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
20.01	CC
20.02-20.03	Produzione in cui tutti i materiali del capo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
20.04-20.08	CTH, a condizione che i fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ), i piselli ( <i>Pisum sativum</i> ), gli ananas, le arance, le patate e gli asparagi utilizzati siano interamente ottenuti.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
20.09	CTH, a condizione che gli ananas, le arance, i pomodori, le mele e le uve utilizzati siano interamente ottenuti.
Capo 21	Preparazioni alimentari diverse
21.01	CC, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto;</li> <li>- il peso dei materiali non originari della voce 10.03 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto; e</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40% del peso del prodotto.</li> </ul>
2102.10-2103.10	CTH
2103.20	CC, escluse le voci 07.02 e 20.02.
2103.30	CTSH; tuttavia può essere utilizzata la farina di senapa non originaria.
2103.90	CTSH
21.04	CTH
21.05	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto; e</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20% del peso del prodotto.</li> </ul>

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
21.06	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- i materiali del konjac della sottovoce 1212.99 utilizzati siano interamente ottenuti;</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto;</li> <li>- il peso dei materiali non originari della voce 10.01 utilizzati non superi il 30% del peso del prodotto;</li> <li>- il peso dei materiali non originari della voce 10.03 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto;</li> <li>- il peso dei materiali non originari della voce 10.06 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto; e</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30% del peso del prodotto.</li> </ul>
Capo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti
22.01	CTH
22.02	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto; e</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40% del peso del prodotto.</li> </ul>

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
22.03-22.08	CTH, escluse le voci 22.07 e 22.08, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 siano interamente ottenuti;</li> <li>- il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 40% del peso del prodotto; e</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40% del peso del prodotto.</li> </ul>
22.09	CTH, escluse le voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali della voce 10.06 e delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.
Capo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
23.01	CTH
23.02-23.03	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capo 10 utilizzati non superi il 20% del peso del prodotto.
23.04-23.08	CTH

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
23.09	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali dei capi 2 e 3 utilizzati siano interamente ottenuti; e</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto;</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari dei capi 10 e 11 e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 10% del peso del prodotto; e</li> <li>- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30% del peso del prodotto.</li> </ul>
Capo 24	Tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati
24.01	CC
2402.10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capo 24 utilizzati non superi il 30% del peso del prodotto.
2402.20-2403.99	CTH; MaxNOM 35% (EXW); o RVC 70% (FOB).
SEZIONE V	PRODOTTI MINERALI  Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.
Capo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01	CTH

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
25.02-25.30	CTH; MaxNOM 70% (EXW); o RVC 35% (FOB).
Capo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01-26.21	CTH
Capo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
27.01-27.09	CTH; reazione chimica o processo di miscelatura e mescolatura; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
27.10	CTH, eccetto da biodiesel delle sottovoci 3824.99 e 3826.00; o distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento.
27.11	CTSH; o reazione chimica.
27.12-27.15	CTH; reazione chimica o processo di miscelatura e mescolatura; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VI	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE  Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.
Capo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
28.01-28.53	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard o separazione di isomeri; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 29	Prodotti chimici organici
2901.10-2905.42	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
2905.43-2905.44	CTH, escluse la voce 17.02 e la sottovoce 3824.60.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2905.45	CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della sottovoce 2905.45 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% dell'EXW o il 15% del FOB del prodotto; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
2905.49-2905.59	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
2906.11	CTSH
2906.12-2918.13	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
2918.14-2918.15	CTSH

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2918.16-2922.41	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
2922.42	CTSH
2922.43-2923.10	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
2923.20	CTSH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
2923.30-2924.24	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2924.25-2924.29	CTSH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
2925.11-2938.10	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
2938.90	CTSH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
29.39	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
29.40	CTSH
29.41-29.42	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 30	Prodotti farmaceutici
30.01-30.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 31	Concimi
31.01-31.04	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
31.05	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nitrato di sodio</li> <li>- Calcio cianammide</li> <li>- Solfato di potassio</li> <li>- Solfato di potassio e di magnesio</li> </ul>	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
- Altri	CTH e MaxNOM 50% (EXW); o CTH e RVC 55% (FOB); tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 31.05 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% dell'EXW o il 15% del FOB del prodotto; MaxNOM 40% (EXW); o RVC 65% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
32.01-32.05	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
3206.11-3206.19	CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 32.06 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% dell'EXW o il 15% del FOB del prodotto; MaxNOM 40% (EXW); o RVC 65% (FOB).
3206.20-3215.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche
3301.12-3302.10	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3302.90-3303.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
33.04	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
33.05-33.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; cere per l'odontoiatria e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
34.01-34.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard o separazione di isomeri; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
35.01	CTH
3502.11 - 3502.19	CTH, escluse le voci 04.07 e 04.08.
3502.20 – 3504.00	CTH
35.05	CC, esclusa la voce 11.08.
35.06-35.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
36.01-36.06	CTSH; reazione chimica, produzione di materiali standard o separazione di isomeri; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
37.01-37.07	CTSH; reazione chimica, produzione di materiali standard o separazione di isomeri; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
38.01-38.08	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
3809.10	CTH, escluse le voci 11.08 e 35.05.
3809.91-3822.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
38.23	CTSH
3824.10-3824.50	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3824.60	CTH, escluse la voce 17.02 e le sottovoci 2905.43 e 2905.44.
3824.71-3824.91	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
3824.99	
- Biodiesel	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.
- Altri	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
38.25	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
38.26	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VII	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA  Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.
Capo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
39.01-39.03	CTSH; reazione chimica; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
39.04-39.06	CTSH; reazione chimica o procedimento biotecnologico; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
39.07-39.08	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
39.09-39.10	CTSH; reazione chimica o procedimento biotecnologico; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
39.11	CTSH; reazione chimica; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
39.12-39.15	CTSH; reazione chimica o procedimento biotecnologico; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
39.16-39.26	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01 – 40.11	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
4012.11-4012.19	CTSH; rigenerazione di pneumatici usati; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
4012.20-4017.00	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VIII	PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA (DIVERSI DAL PELO DI MESSINA (CRINE DI FIRENZE))
Capo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
41.01-41.03	CC
4104.11- 4104.19	CTH
4104.41-4104.49	CTSH, escluse le sottovoci da 4104.41 a 4104.49.
4105.10	CTH
4105.30	CTSH
4106.21	CTH
4106.22	CTSH
4106.31	CTH
4106.32	CTSH
4106.40	
- Un prodotto allo stato umido	CTH
- Un prodotto allo stato secco	CTH; o Produzione a partire da materiali non originari allo stato umido.
4106.91	CTH
4106.92	CTSH

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
41.07-41.13	CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92 a condizione che i cuoi e le pelli conciati o in crosta allo stato secco subiscano una riconciatura.
41.14-41.15	CTH
Capo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze))
42.01-42.06	CC; CTH e MaxNOM45% (EXW); o CTH e RVC60% (FOB).
Capo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
43.01	CC
43.02-43.04	CTH
SEZIONE IX	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Capo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
44.01-44.21	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 45	Sughero e lavori di sughero
45.01-45.04	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
4601.21-4601.22	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
4601.29	CC, escluso il capo 14.
4601.92-4601.93	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
4601.94	CC, escluso il capo 14.
4601.99-4602.12	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
4602.19	CC, escluso il capo 14.
4602.90	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE X	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI
Capo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
47.01-47.07	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
48.01-48.23	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
49.01-49.11	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XI	MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: Per le definizioni dei termini utilizzati e delle tolleranze applicabili a taluni prodotti composti di materiali tessili, cfr. le note 6, 7 e 8 dell'allegato 3-A.
Capo 50	Seta
50.01	CTH
50.02	CTH, esclusa la voce 50.01.
50.03	
- Cardata o pettinata	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta.
- Altri	CTH
50.04-50.05	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
50.06	
- Filati di seta e filati di cascami di seta	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Pelo di Messina:	CTH
50.07	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
51.01-51.05	CTH
51.06-51.10	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
51.11-51.13	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capo 52	Cotone
52.01-52.03	CTH
52.04-52.07	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
52.08-52.12	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
53.01-53.05	CTH
53.06-53.08	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
53.09-53.11	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materiali tessili sintetici o artificiali
54.01-54.06	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
54.07-54.08	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
55.01-55.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.
55.08-55.11	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
55.12-55.16	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capo 56	Ovatte, feltri e tessuto non tessuto; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
56.01	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50% dell'EXW o il 45% del FOB del prodotto.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
56.02	
- Feltri all'ago	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i filamenti di propilene non originari della voce 54.02;</li> <li>- le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o</li> <li>- i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01;</li> </ul> <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto; o</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.</p>
- Altri	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.</p>
5603.11-5603.14	<p>Produzione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o</li> <li>- sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale;</li> </ul> <p>in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.</p>

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
5603.91-5603.94	Produzione a partire da: - fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o - filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.
5604.10	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.
5604.90	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
56.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
56.06	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; Torsione insieme al gimping; Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; o Floccaggio insieme alla tintura.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
56.07-56.09	Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.
Capo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capo: per i prodotti di questo capo è possibile usare tessuto di iuta come supporto.
57.01-57.05	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; Produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; flocaggio insieme alla tintura o alla stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
58.01-58.04	<p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente).</p>
58.05	CTH

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
58.06-58.09	<p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente).</p>
58.10	<p>Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50% dell'EXW o il 45% del FOB del prodotto.</p>

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
58.11	<p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente).</p>
Capo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili
59.01	<p>Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; o</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa.</p>

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.02	
- Contenenti, in peso, non oltre il 90% di materie tessili	Tessitura
- Altri	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.
59.03	Tessitura insieme alla all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.04	Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione.
59.05	
Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.06	
- Tessuti a maglia	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50% dell'EXW o il 45% del FOB del prodotto.
- Altri tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50% dell'EXW o il 45% del FOB del prodotto.
59.07	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla laminazione; flocaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.08	
- Reticelle ad incandescenza impregnate	Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia.
- Altri	CTH

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.09-59.11	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; o</p> <p>spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50% dell'EXW o il 45% del FOB del prodotto.</p>
Capo 60	Tessuti a maglia
60.01-60.06	<p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia;</p> <p>estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;</p> <p>Lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o</p> <p>torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50% dell'EXW o il 45% del FOB del prodotto.</p>

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
61.01-61.17	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o Lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.
Capo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.02	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.03	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.04	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.05	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.06	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.07-62.08	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.09	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.10	
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.11	
- Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.12	
- Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.13-62.14	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.15	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.16	
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.17	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto. o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto.
- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
Capo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
63.01-63.04	
- Di feltro o di tessuto non tessuto	Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri -- Ricamati	Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40% dell'EXW o il 35% del FOB del prodotto.
-- Altri	Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.06	
- Di tessuto non tessuto	Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.07	MaxNOM 40% (EXW); o RVC 65% (FOB).
63.08	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia gli articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15% dell'EXW o del FOB del prodotto.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
63.09-63.10	CTH
SEZIONE XII	CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Capo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01-64.06	CC; CTH, escluse le voci da 64.01 a 64.05 e le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie della sottovoce 6406.90 e MaxNOM 50% (EXW); o CTH, escluse le voci da 64.01 a 64.05 e le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie della sottovoce 6406.90 e RVC 55% (FOB).
Capo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti
65.01-65.07	CTH
Capo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
67.01-67.04	CTH
SEZIONE XIII	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
Capo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
68.01-68.15	CTH; MaxNOM 70% (EXW); o RVC 35% (FOB).
Capo 69	Prodotti ceramici
69.01-69.14	CTH
Capo 70	Vetro e lavori di vetro
70.01-70.05	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
70.06	
- Lastre di vetro (substrati) ricoperte	CTH; o produzione a partire da lastre di vetro non ricoperte (substrati) della voce 70.06.
- Altri	CTH, escluse le voci da 70.02 a 70.05.
70.07 <sup>1</sup> -70.09	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

<sup>1</sup> Per i prodotti delle sottovoci 7007.11 e 7007.21 cfr. anche l'appendice 3-B-1.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
70.10	
- Vetro e vetreria, contenitori di vetro	CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 70.10 a condizione che il loro valore totale non superi il 15% dell'EXW o del FOB del prodotto.
- Altri	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
70.11	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
70.13	CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 70.13 a condizione che il loro valore totale non superi il 15% dell'EXW o del FOB del prodotto.
70.14-70.17	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
7018.10	CTH
7018.20	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
7018.90	CTH
70.19-70.20	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XIV	PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
Capo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
71.01	CC
71.02-71.04	CTSH
71.05	CTH
71.06	
- Greggi	CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
- Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi.
71.07	
- Metalli ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Produzione da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	CTH
71.08	
- Greggi:	CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
- Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi.
71.09	
- Metalli ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Produzione da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi.
- Altri	CTH
71.10	
- Greggi	CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi.
71.11	
- Metalli ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Produzione da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi.
- Altri	CTH
71.12	CTH
71.13-71.17	CTH, escluse le voci da 71.13 a 71.17; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
71.18	CTH
SEZIONE XV	METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Capo 72	Ghisa, ferro e acciaio
72.01-72.06	CTH
72.07	CTH, esclusa la voce 72.06.
72.08-72.17	CTH, escluse le voci da 72.08 a 72.17.
7218.10	CTH
7218.91-7218.99	CTH, esclusa la voce 72.06.
72.19-72.23	CTH, escluse le voci da 72.19 a 72.23.
7224.10	CTH
7224.90	CTH, esclusa la voce 72.06.
72.25-72.29	CTH, escluse le voci da 72.25 a 72.29.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 73	Lavori di ferro o acciaio
7301.10	CC, escluse le voci da 72.08 a 72.17.
7301.20	CTH
73.02	CC, escluse le voci da 72.08 a 72.17.
73.03	CTH
73.04-73.06	CC, escluse le voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29.
73.07	
- Accessori per tubi di acciaio inossidabile	CTH, ad esclusione a partire dagli abbozzi fucinati della voce 72.07; tuttavia possono essere utilizzati gli abbozzi fucinati non originari della voce 72.07 a condizione che il loro valore non superi il 50% dell'EXW o il 45% del FOB del prodotto.
- Altri	CTH
73.08	CTH, esclusa la sottovoce 7301.20; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
7309.00-7315.19	CTH
7315.20	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
7315.81-7319.90	CTH
7320.10	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
7320.20-7326.90	CTH

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 74	Rame e lavori di rame
74.01-74.02	CTH
74.03	CTSH
74.04-74.19	CTH
Capo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01-75.04	CTSH
75.05-75.08	CTH
Capo 76	Alluminio e lavori di alluminio
76.01	CTSH
76.02-76.06	CTH e MaxNOM 50% (EXW); o CTH e RVC 55% (FOB).
76.07	CTH, esclusa la voce 76.06.
7608.10-7616.91	CTH e MaxNOM 50% (EXW); o CTH e RVC 55% (FOB).
7616.99	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 78	Piombo e lavori di piombo
7801.10	CTSH
7801.91-7801.99	CTH, esclusa la voce 78.02.
78.02-78.04	CTH
78.06	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01-79.07	CTH
Capo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01-80.07	CTH
Capo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
81.01-81.13	CTSH; o produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce mediante la raffinazione, la fusione o la formatura termica del metallo.
Capo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
8201.10-8205.70	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
8205.90	CTH; tuttavia gli utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15% dell'EXW o del FOB dell'assortimento.
82.06	CTH, escluse le voci da 82.02 a 82.05; tuttavia gli utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15% dell'EXW o del FOB dell'assortimento.
82.07-82.15	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 83	Lavori diversi di metalli comuni
83.01-83.11	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
SEZIONE XVI	MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
Capo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
84.01-84.06	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
84.07-84.08 <sup>1</sup>	MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
84.09-84.24	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

<sup>1</sup> Per le voci da 84.07 a 84.08, cfr. anche l'appendice 3-B-1.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
84.25-84.30	CTH, esclusa la voce 84.31; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
84.31-84.43	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
84.44-84.47	CTH, esclusa la voce 84.48; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
84.48-84.55	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
84.56-84.65	CTH, esclusa la voce 84.66; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
84.66-84.68	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
84.70-84.72	CTH, esclusa la voce 84.73; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
84.73-84.87	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
85.01-85.02	CTH, esclusa la voce 85.03; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
85.03-85.18	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
85.19-85.21	CTH, esclusa la voce 85.22; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
85.22-85.23	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
85.25-85.28	CTH, esclusa la voce 85.29; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
85.29-85.34	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
85.35-85.37	CTH, esclusa la voce 85.38; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
85.38-85.39	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
8540.11-8540.12	CTSH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
8540.20-8540.99	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
8541.10-8541.60	CTSH; I materiali non originari utilizzati sono sottoposti a diffusione; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
8541.90	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
8542.31-8542.39	CTSH; I materiali non originari utilizzati sono sottoposti a diffusione; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
8542.90-8543.90	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8544.11-8544.60	CTH, escluse le voci 74.08, 74.13, 76.05 e 76.14; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
8544.70	CTH, escluse le voci 70.02 e 90.01; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
85.45-85.48	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
SEZIONE XVII	VEICOLI, VELIVOLI, IMBARCAZIONI E ATTREZZATURE DA TRASPORTO ASSOCIATE
Capo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01-86.09	CTH, esclusa la voce 86.07; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori
87.01 -87.07 <sup>1</sup>	MaxNOM 45% (EXW); o RVC 60% (FOB).
87.08 <sup>2</sup>	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
87.09-87.11	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
87.12	MaxNOM 45% (EXW); o RVC 60% (FOB).
87.13-87.16	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 88	Navigazione aerea o spaziale
88.01-88.05	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

<sup>1</sup> Per le voci da 87.01 a 87.07, cfr. anche l'appendice 3-B-1.

<sup>2</sup> Per la voce 87.08, cfr. anche l'appendice 3-B-1.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 89	Navigazione marittima o fluviale
89.01-89.08	CTH, ad esclusione a partire dagli scafi della voce 89.06; MaxNOM 40% (EXW); o RVC 65% (FOB).
SEZIONE XVIII	STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Capo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
9001.10-9001.40	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
9001.50	CTH; produzione comprendente una delle seguenti operazioni: - finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata ad essere montata su un paio di occhiali; o - rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
9001.90-9033.00	CTH, esclusa la voce 96.20; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 91	Orologeria
9101.11-9113.20	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
9113.90	CTH
91.14	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
92.01-92.09	MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
SEZIONE XIX	ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI
Capo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori
93.01-93.07	MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XX	MERCI E PRODOTTI DIVERSI
Capo 94	Mobili; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
9401.10-9401.80	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
9401.90	CC
94.02-94.06	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
95.03-95.05	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
95.06	
- Mazze da golf e loro parti	CTH; tuttavia possono essere utilizzati sbocchi non originari per la produzione di teste di mazze da golf.
- Altri	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
95.07-95.08	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
Capo 96	Merci e prodotti diversi
96.01	CC
96.02-96.04	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
96.05	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15% dell'EXW o del FOB dell'assortimento.
96.06-96.20	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB).
SEZIONE XXI	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Capo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01-97.06	CTH

## Appendice 3-B-1

### DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNI VEICOLI E LORO PARTI

#### SEZIONE 1

##### Dichiarazioni del fornitore

Una dichiarazione del fornitore può essere rilasciata se al produttore in Giappone dei prodotti delle voci 84.07, 84.08 e da 87.01 a 87.08 sono fornite dal fornitore in Giappone le informazioni necessarie per determinare il carattere originario dei prodotti.

#### SEZIONE 2

Soglia intermedia delle regole di origine specifiche per prodotto per i veicoli e loro parti.

1. Ai fini della presente sezione, per "anno" si intende, per il primo anno, il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e per ogni anno successivo, il periodo di dodici mesi dopo la fine dell'anno precedente.

2. Per i veicoli della voce 87.03 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del terzo anno	Dal quarto anno fino alla fine del sesto anno	Dall'inizio del settimo anno
MaxNOM 55% (EXW) o; RVC 50% (FOB)	MaxNOM 50% (EXW) o; RVC 55% (FOB)	MaxNOM 45% (EXW) o; RVC 60% (FOB)

3. La soglia intermedia di cui alle tabelle delle lettere da a) a c) si applica ai prodotti direttamente esportati da una parte nell'altra parte e non si applica ai prodotti incorporati in un veicolo completo nella parte esportatrice:

- a) Per le parti di veicoli delle voci 84.07 e 84.08 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del terzo anno	Dall'inizio del quarto anno
MaxNOM 60% (EXW); o RVC 45% (FOB)	MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB)

- b) Per le parti di veicoli delle voci 87.06 e 87.07 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del quinto anno	Dall'inizio del sesto anno
MaxNOM 55% (EXW); o RVC 50% (FOB)	MaxNOM 45% (EXW); o RVC 60% (FOB)

c) Per le parti di veicoli della voce 87.08 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del terzo anno	Dall'inizio del quarto anno
CTH; MaxNOM 60% (EXW); o RVC 45% (FOB)	CTH; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB)

### SEZIONE 3

Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto per determinati veicoli a motore mediante processi di produzione relativi a determinate parti

1. Al fine di soddisfare la regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B, applicabile ai veicoli a motore delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90, un materiale elencato nella colonna i) della seguente tabella utilizzato nella produzione di tali veicoli a motore è considerato originario di una parte se:
  - a) soddisfa le regole di origine specifiche per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B applicabile a tale materiale; o

- b) il processo di produzione relativo a tale materiale, di cui alla colonna ii) nella seguente tabella, è effettuato nel territorio di in una parte.

Tabella

Colonna i) Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica <sup>1</sup>	Colonna ii) Relativo processo di produzione
7007.11	Tempera di un materiale non originario, a condizione che i materiali non originari della voce 70.07 non siano utilizzati.
7007.21	Tempera o laminazione di un materiale non originario, a condizione che i materiali non originari della voce 70.07 non siano utilizzati.

---

<sup>1</sup> Se una descrizione specifica di un materiale è inclusa nella colonna i), il relativo processo di produzione nella colonna ii) si applica solo a tale materiale.

Colonna i) Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica <sup>1</sup>	Colonna ii) Relativo processo di produzione
8707.10 - Scocca nuda in acciaio <sup>1</sup> , per i veicoli a motore delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90	Produzione di prodotti in acciaio semilavorati non originari delle voci 72.07, 72.18 e 72.24. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ai fini della presente sezione, per "scocca nuda" si intende la scocca i cui componenti metallici sono stati uniti prima della verniciatura; compreso l'assemblaggio:  
-- del telaio; e  
-- delle parti della carrozzeria; e  
escluso l'assemblaggio nella struttura:  
-- del motore;  
-- delle sottounità del telaio o i rivestimenti (vetri, sedili, imbottitura, elettronica, ecc.); o  
-- delle parti mobili (porte, cofano, baule, porte, nonché parafanghi).

<sup>2</sup> Al fine di applicare la relativa regola del processo di produzione:  
a) le parti della scocca nuda elencate qui di seguito, nella misura in cui siano parti costituenti della scocca nuda, sono realizzate in acciaio:  
- colonne A, B e C o parti equivalenti;  
- longheroni o parti equivalenti;  
- traverse o parti equivalenti;  
- longheroni inferiori o parti equivalenti;  
- longheroni o parti equivalenti;  
- longheroni superiori o parti equivalenti;  
- supporti per il cruscotto o parti equivalenti;  
- sostegni per il tetto o parti equivalenti;  
- parete posteriore o parte equivalente;  
- parete antincendio o parte equivalente;  
- sostegni per paraurti o parti equivalenti; e  
- pavimento o parte equivalente; e  
b) sono realizzate in acciaio anche le parti o gli insiemi di parti, indipendentemente dalla loro denominazione, nella misura in cui essi svolgano la stessa funzione delle parti sopra elencate.

Colonna i) Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica <sup>1</sup>	Colonna ii) Relativo processo di produzione
8708.10 - Paraurti (escluse le loro parti)	Tutti i prodotti polimerici e laminati piatti non originari utilizzati sono pressati o stampati.
8708.29 - Stampe del telaio (escluse le loro parti) - Gruppi porte (escluse le loro parti)	Tutti i materiali non originari sono pressati o stampati;  tutti i materiali non originari utilizzati per la produzione della pelle sulle porte o dei pannelli interni sono pressati o stampati; e tutte le parti delle porte non originarie utilizzate sono assemblate; e  i materiali non originari della voce 87.08 non sono utilizzati.
8708.50 - Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione	L'albero motore e il differenziale sono prodotti a partire da metalli laminati non originari; e  i materiali non originari della voce 87.08 non sono utilizzati.
- Assi non portanti (escluse le loro parti)	Gli assi non portanti sono prodotti a partire da metalli laminati non originari; e  i materiali non originari della voce 87.08 non sono utilizzati.

2. L'applicazione del paragrafo 1 lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del capo 3, sezione A, e dell'allegato 3-A.

#### SEZIONE 4

##### Revisione e consultazioni riguardanti l'applicazione della sezione 3

1. Dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti, su richiesta di una delle parti, rivedono congiuntamente l'applicazione della sezione 3 in base alle informazioni disponibili.
2. Dopo l'avvio della revisione di cui al paragrafo 1, una parte può richiedere consultazioni con l'altra parte, a condizione che in base a fatti e non semplici asserzioni, congetture o remote possibilità vi siano prove che:
  - a) le importazioni dei prodotti delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90 da una parte nella parte richiedente siano, mediante l'applicazione della sezione 3, aumentate significativamente in termini assoluti o relativamente alla produzione nazionale, o

- b) i cambiamenti negli schemi di fornitura dopo l'entrata in vigore del presente accordo abbiano avuto un impatto negativo sulla concorrenza per i produttori nazionali di prodotti direttamente in concorrenza nella parte richiedente.
3. Le parti si consultano al fine di stabilire la precisione dei fatti e identificare le misure appropriate in relazione all'applicazione della sezione 3. Tali misure non risultano in un'estensione dell'applicazione della sezione 3.
  4. Per maggiore chiarezza, in caso di disaccordo fra le parti sull'applicazione delle disposizioni della presente sezione, una parte può ricorrere al procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

## SEZIONE 5

### Relazioni con i paesi terzi

Le parti possono decidere che alcuni o tutti i materiali delle voci 84.07, 85.44 e 87.08 del sistema armonizzato, originari di un paese terzo, utilizzati nella produzione nel territorio di una parte di un prodotto della voce 87.03 del sistema armonizzato sono considerati materiali originari ai sensi del presente accordo, a condizione che:

- a) per ogni parte sia in vigore un accordo commerciale che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo ai sensi dell'articolo XXIV del GATT 1994;

- b) tra la parte e il paese terzo sia in vigore un accordo riguardante un'adeguata cooperazione amministrativa per garantire la piena applicazione della presente sezione e che la parte notifichi all'altra parte detto accordo; e
  - c) le parti concordino eventuali altre condizioni.
-

## ALLEGATO 3-C

### INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.5

Le informazioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 3.5 sono limitate a quanto segue:

- a) descrizione e numero di classificazione tariffaria SA del prodotto fornito e dei materiali non originari utilizzati nella sua produzione;
- b) se metodi del valore sono applicati in conformità dell'allegato 3-B, il valore unitario e il valore totale del prodotto fornito e dei materiali non originari utilizzati per la sua produzione;
- c) se sono necessari processi di produzione specifici in conformità dell'allegato 3-B, una descrizione della produzione effettuata sui materiali non originari utilizzati; e
- d) una dichiarazione del fornitore che gli elementi di informazione di cui alle lettere da a) a c) sono precise e complete, la data della presentazione della dichiarazione e il nome e indirizzo del fornitore.

---

ALLEGATO 3-D

TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine è redatta utilizzando il testo riportato di seguito in una delle seguenti versioni linguistiche e in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice. Se scritta a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Non è necessario riprodurre le note a piè di pagina.

Versione giapponese

( 期間.....から.....まで(注1) )

この文書の対象となる製品の輸出者(輸出者参照番号.....(注2))は、別段の明示をする場合を除くほか、当該製品の原産地.....(注3)が特惠に係る原産地であることを申告する。

( 用いられた原産性の基準(注4) )

.....

( 場所及び日付 ) (注5)

.....

( 輸出者の氏名又は名称(活字体によるもの) )

.....

Versione bulgara

(Период: от ..... до .....<sup>(1)</sup>)

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (износител № ...<sup>(2)</sup>), декларира, че освен когато е отбелязано друго, тези продукти са с/със ... преференциален произход<sup>(3)</sup>.

(Използвани критерии за произход<sup>(4)</sup>)

.....

(Място и дата<sup>(5)</sup>)

.....

(Наименование с печатни букви на износителя)

.....

Versione croata

(Razdoblje: od ..... do .....<sup>(1)</sup>)

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika: .....<sup>(2)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ..... preferencijalnog podrijetla<sup>(3)</sup>.

(Primijenjeni kriteriji podrijetla<sup>(4)</sup>)

.....

(Mjesto i datum<sup>(5)</sup>)

.....

(Ime izvoznika tiskanim slovima)

.....

Versione ceca

(Období: od ..... do .....<sup>(1)</sup>)

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce .....<sup>(2)</sup>) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v .....<sup>(3)</sup>.

(Použitá kritéria původu<sup>(4)</sup>)

.....

(Místo a datum<sup>(5)</sup>)

.....

(Jméno vývozce tiskacím písmem)

.....

Versione danese

(Periode: fra ..... til .....<sup>(1)</sup>)

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (eksportørreferencenr. ....<sup>(2)</sup>), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i .....<sup>(3)</sup>.

(Anvendte oprindelseskriterier<sup>(4)</sup>)

.....

(Sted og dato<sup>(5)</sup>)

.....

(Eksportørens navn med blokbogstaver)

.....

Versione neerlandese

(Tijdvak: van ..... tot en met .....<sup>(1)</sup>)

De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur .....<sup>(2)</sup>) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze producten van preferentiële oorsprong zijn uit .....<sup>(3)</sup>.

(Gebruikte oorsprongscriteria<sup>(4)</sup>)

.....

(Plaats en datum<sup>(5)</sup>)

.....

(Naam van de exporteur in blokletters)

.....

Versione inglese

(Period: from ..... to .....<sup>(1)</sup>)

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No .....<sup>(2)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin<sup>(3)</sup>.

(Origin criteria used<sup>(4)</sup>)

.....

(Place and date<sup>(5)</sup>)

.....

(Printed name of the exporter)

.....

Versione estone

(Ajavahemik: alates ..... kuni .....<sup>(1)</sup>)

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber .....<sup>(2)</sup>) kinnitab, et välja arvatud selgelt osutatud juhtudel on need tooted ..... sooduspäritoluga<sup>(3)</sup>.

(Kasutatud päritolukriteeriumid<sup>(4)</sup>)

.....

(Koht ja kuupäev<sup>(5)</sup>)

.....

(Eksportija nimi suurtähtedega)

.....

Versione finlandese

(..... ja ..... välinen aika<sup>(1)</sup>)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero .....<sup>(2)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ..... alkuperätuotteita<sup>(3)</sup>.

(Käytetyt alkuperäkriteerit<sup>(4)</sup>)

.....

(Paikka ja päiväys<sup>(5)</sup>)

.....

(Viejän nimi painokirjaimin)

.....

Versione francese

(Période: du ..... au .....<sup>(1)</sup>)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (n° de référence exportateur .....<sup>(2)</sup>)  
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .....<sup>(3)</sup>.

(Critères d'origine appliqués<sup>(4)</sup>)

.....

(Lieu et date<sup>(5)</sup>)

.....

(Nom en caractères d'imprimerie de l'exportateur)

.....

Versione tedesca

(Zeitraum: von ..... bis .....<sup>(1)</sup>)

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers .....<sup>(2)</sup>) der Waren, auf die sich dieses  
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben,  
präferenzbegünstigte Ursprungswaren .....<sup>(3)</sup> sind.

(Verwendete Ursprungskriterien<sup>(4)</sup>)

.....

(Ort und Datum<sup>(5)</sup>)

.....

(Name des Ausführers in Druckbuchstaben)

.....

Versione greca

(Περίοδος: από ..... έως .....<sup>(1)</sup>)

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (αριθ. αναφοράς εξαγωγέα .....<sup>(2)</sup>) δηλώνει ότι, εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά, αυτά τα προϊόντα είναι προτιμησιακής καταγωγής .....<sup>(3)</sup>.

(Χρησιμοποιούμενα κριτήρια καταγωγής<sup>(4)</sup>)

.....

(Τόπος και ημερομηνία<sup>(5)</sup>)

.....

(Επωνυμία του εξαγωγέα ολογράφως)

.....

Versione ungherese

(Időszak: .....-tól .....-ig<sup>(1)</sup>)

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr azonosító száma .....<sup>(2)</sup>) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális .....<sup>(3)</sup> származásúak.

(Alkalmazott származási feltételek<sup>(4)</sup>)

.....

(Hely és dátum<sup>(5)</sup>)

.....

(Az exportőr nyomtatott neve)

.....

Versione italiana

(Periodo: dal ..... al .....<sup>(1)</sup>)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore .....<sup>(2)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....<sup>(3)</sup>.

(Criteri di origine usati<sup>(4)</sup>)

.....

(Luogo e data<sup>(5)</sup>)

.....

(Nome stampato dell'esportatore)

.....

Versione lettone

(Laikposms: no ..... līdz .....<sup>(1)</sup>)

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauces numurs .....<sup>(2)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir ..... preferenciāla izcelsme<sup>(3)</sup>.

(Izmantotie izcelsmes kritēriji<sup>(4)</sup>)

.....

(Vieta un datums<sup>(5)</sup>)

.....

(Eksportētāja vārds vai nosaukums drukātiem burtiem)

.....

Versione lituana

(Laikotarpis nuo ..... iki .....<sup>(1)</sup>)

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (Eksportuotojo registracijos Nr. ....<sup>(2)</sup>)  
deklaruoja, kad, jeigu aiškiai kitaip nenurodyta, tai yra ..... preferencinės kilmės prekės<sup>(3)</sup>.

(Taikyti kilmės kriterijai<sup>(4)</sup>)

.....

(Vieta ir data<sup>(5)</sup>)

.....

(Atspausdintas eksportuotojo vardas ir pavardė (pavadinimas)

.....

Versione maltese

(Perjodu: minn ..... sa .....<sup>(1)</sup>)

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (Numru ta' Referenza tal-Esportatur .....<sup>(2)</sup>)  
jiddikjara li, h'liet fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini  
preferenzjali .....<sup>(3)</sup>.

(Kriterji tal-origini użati<sup>(4)</sup>)

.....

(Il-post u d-data<sup>(5)</sup>)

.....

(L-isem stampat tal-esportatur)

.....

Versione polacca

(Okres: od ..... do .....<sup>(1)</sup>)

Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (nr referencyjny eksportera .....<sup>(2)</sup>)  
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne  
pochodzenie .....<sup>(3)</sup>.

(Zastosowane kryteria pochodzenia<sup>(4)</sup>)

.....

(Miejsce i data<sup>(5)</sup>)

.....

(Wydrukowana nazwa / imię i nazwisko eksportera)

.....

Versione portoghese

(Período: de ..... a .....<sup>(1)</sup>)

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [referência do  
exportador n.º .....<sup>(2)</sup>], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de  
..... origem preferencial<sup>(3)</sup>.

(Critérios de origem utilizados<sup>(4)</sup>)

.....

(Local e data<sup>(5)</sup>)

.....

(Nome impresso do exportador)

.....

.....

Versione rumena

(Perioada: de la ..... până la .....<sup>(1)</sup>)

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (numărul de referință al exportatorului .....<sup>(2)</sup>) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială .....<sup>(3)</sup>.

(Criteriile de origine utilizate<sup>(4)</sup>)

.....

(Locul și data<sup>(5)</sup>)

.....

(Numele exportatorului, în clar)

.....

Versione slovacca

(Obdobie: od ..... do .....<sup>(1)</sup>)

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (referenčné číslo vývozcu .....<sup>(2)</sup>) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v .....<sup>(3)</sup>.

(Použité kritériá pôvodu<sup>(4)</sup>)

.....

(Miesto a dátum<sup>(5)</sup>)

.....

(Meno vývozcu tlačenými písmenami)

.....

Versione slovena

(Obdobje: od ..... do .....<sup>(1)</sup>)

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (referenčna št. izvoznika .....<sup>(2)</sup>), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno..... poreklo<sup>(3)</sup>.

(Uporabljeni kriteriji glede porekla<sup>(4)</sup>)

.....

(Kraj in datum<sup>(5)</sup>)

.....

(Natisnjeno ime izvoznika)

.....

Versione spagnola

(Período: del ..... al .....<sup>(1)</sup>)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (número de referencia del exportador .....<sup>(2)</sup>) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial .....<sup>(3)</sup>.

(Criterios de origen aplicados<sup>(4)</sup>)

.....

(Lugar y fecha<sup>(5)</sup>)

.....

(Nombre impreso del exportador)

.....

Versione svedese

(Period: Från den ..... till den .....<sup>(1)</sup>)

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer .....<sup>(2)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, ..... har förmånsberättigande ursprung<sup>(3)</sup>.

(Ursprungskriterier som använts<sup>(4)</sup>)

.....

(Plats och datum<sup>(5)</sup>)

.....

(Exportörens namn, med tryckbokstäver)

.....

- <sup>(1)</sup> Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 5, lettera b), indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.

- (2) Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione europea tale numero è attribuito in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea. Per l'esportatore giapponese tale numero corrisponde al numero d'impresa giapponese. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
- (3) Indicare l'origine del prodotto; l'Unione europea o il Giappone.
- (4) Indicare, a seconda del caso, uno o più dei seguenti codici;
- "A" per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera a);
- "B" per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera b);
- "C" per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), con le seguenti informazioni supplementari sulla prescrizione specifica per tipo di prodotto effettivamente applicata al prodotto;
- "1" per la modifica della regola di classificazione tariffaria;
- "2" per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;

"3" per una regola specifica relativa al processo di produzione; o

"4" in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1;

"D" per l'accumulo di cui all'articolo 3.5; o

"E" per le tolleranze di cui all'articolo 3.6.

(5) Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

---

## ALLEGATO 3-E

### RELATIVO AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. I prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capi da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Giappone come originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'unione doganale istituita con la decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra, il Principato di Andorra applichi ai prodotti originari del Giappone lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.
3. Il capo 3 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini dell'applicazione del presente allegato.

## ALLEGATO 3-F

### RELATIVO ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. I prodotti originari della Repubblica di San Marino sono accettati dal Giappone come originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applichi ai prodotti originari del Giappone lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.
3. Il capo 3 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini dell'applicazione del presente allegato.

## ALLEGATO 6

### ADDITIVI ALIMENTARI

Nel quadro del capo 6, le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e della prevedibilità per quanto riguarda l'applicazione e le procedure di approvazione degli additivi alimentari, ribadiscono e si impegnano a rispettare quanto segue:

1. riconoscendo che le linee guida sugli additivi alimentari sono disponibili su un sito web ufficiale gratuito, le parti sono incoraggiate a mettere a disposizione tali linee guida in inglese. Su richiesta di una parte, l'altra parte prende in considerazione la traduzione in inglese di una linea guida specifica, se possibile;
2. le prescrizioni in materia di informazione di ciascuna parte sono limitate a quanto necessario per l'approvazione di un additivo alimentare;
3. per l'autorizzazione degli additivi alimentari ciascuna delle parti tiene conto delle pertinenti norme e linee guida internazionali, compresi il campo di applicazione, le definizioni e i principi, nonché le valutazioni dei rischi effettuate dagli organismi internazionali riguardanti gli additivi alimentari, gli enzimi, i coadiuvanti tecnologici o le sostanze nutritive;

4. affermando che una parte può legittimamente attendersi che l'altra parte esegua la procedura di approvazione entro il periodo previsto, ciascuna parte si impegna a:
  - a) garantire che l'autorizzazione degli additivi alimentari sia concessa e conclusa senza indebito ritardo; e
  - b) pubblicare il periodo previsto per ogni procedura di approvazione di un additivo alimentare;
5. se le procedure di approvazione degli additivi alimentari delle parti subiscono modifiche rilevanti, le parti applicano le procedure di cui all'articolo 6.11;
6. nessuna disposizione del presente allegato può essere interpretata nel senso di impedire che le parti istituiscano, mantengano o modifichino le proprie procedure di approvazione, conformemente alle disposizioni del capo 6;
7. una parte può applicare le procedure di consultazione e di risoluzione delle controversie di cui al capo 21 per le questioni trattate nel presente allegato, alle condizioni e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 6.